

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 51 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio DURANTINI e della società A.S.D. UNITED PIANE avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO DURANTINI, presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2016/2017) della società A.S.D. UNITED PIANE, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva ed in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Livio DI VITANTONIO di svolgere nel corso della stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. UNITED PIANE partecipante al campionato di seconda categoria girone E Abruzzo senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società;

A.S.D. UNITED PIANE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti Fabrizio DURANTINI ed al tecnico Livio DI VITANTONIO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio DURANTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. UNITED PIANE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio DURANTINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. UNITED PIANE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina